



CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA APERTA
n. 04/14

Cod. Identificativo
CIG 5726052796

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI VEICOLI DI NUOVA PRODUZIONE

	€ (IVA esclusa)
Importo contrattuale stimato per il noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli di nuova produzione	140.000,00
Costo relativo alla sicurezza non soggetto a ribasso. La valutazione dell'esistenza di interferenze ai sensi dell'articolo 26, c. 3 del D.Lgs 81/08 ha determinato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di fianco precisata	0,00
Totale importo contrattuale stimato	140.000,00



CAPO I NORME GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente capitolato disciplina il rapporto contrattuale, tra la società Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A. – nel seguito per brevità denominata G.A.I.A. S.p.A. e la ditta che risulterà aggiudicataria – nel seguito per brevità denominata Appaltatore - avente ad oggetto il noleggio a lungo termine senza conducente di veicoli di nuova produzione, nonché il servizio di manutenzione ed in generale, gestione operativa degli stessi.

Il contratto non vincola in alcun modo G.A.I.A. S.p.A. a servirsi esclusivamente degli automezzi noleggiati dall'appaltatore.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

I rapporti tra l'Appaltatore e G.A.I.A. S.p.A. saranno tenuti, per quanto riguarda quest'ultima, dall'Ufficio Tecnico, attraverso il quale G.A.I.A. S.p.A. effettuerà e riceverà tutte le comunicazioni e le dichiarazioni previste dal presente capitolato, salva diversa disposizione dello stesso.

L'Appaltatore indicherà prima della consegna dei veicoli a G.A.I.A. S.p.A. il proprio ufficio, ed il nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato, specificando numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale G.A.I.A. S.p.A. possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

ART. 3 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PREZZO A BASE DI GARA

La gara verrà esperita con la forma della procedura aperta ex artt. 54 e 55, c.1, D.Lgs. 163/06 da aggiudicare secondo quanto stabilito dall'art. 82 del decreto citato e cioè unicamente a favore del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari.

L'importo contrattuale stimato ammonta a € 140.000,00 (euro Centoquarantamila/00) oltre I.V.A. di Legge.

L'importo dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso è stato stimato pari a zero.

Il ribasso offerto dovrà corrispondere a quello ottenuto dalla compilazione della scheda di offerta denominato allegato B al disciplinare di gara.

Non sono ammesse offerte in pareggio o in aumento. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In ogni caso G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall'art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta ammessa risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

In particolare la Stazione Appaltante si riserva il diritto di verificare, prima della stipula del contratto, la corrispondenza dei requisiti minimi richiesti per i veicoli e infra indicati con quelli dei veicoli proposti dall'Impresa Aggiudicataria.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di quarantotto mesi a decorrere dalla consegna dei veicoli. Nel caso in cui non tutti i veicoli fossero consegnati contemporaneamente, il contratto decorrerà dall'ultima consegna.

È vietato il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

Ai fini del presente capitolato, e salvo diversa specificazione, i periodi temporali, quali i mesi, i trimestri, i semestri e le annualità, si computano a partire dalla stipula del contratto.



ART. 5 – RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per tutti i danni a cose e persone, compresi quelli subiti da terzi, derivanti dalla mancata o inadeguata manutenzione dei veicoli e, più in generale, dall'inadempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente capitolato.

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità e obbligazioni per fatti che si verifichino quando i veicoli noleggiati sono da lui detenuti per il trasporto, la manutenzione o altri servizi previsti dal presente capitolato.

ART. 6 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

ART. 7 – CANONE DI NOLEGGIO

La società G.A.I.A. S.p.A. corrisponderà all'Appaltatore un canone di noleggio per ciascun veicolo, determinato su base mensile in relazione alla classe dello stesso e ai prezzi unitari indicati in offerta.

Il canone remunera tutti i lavori, servizi, prestazioni e forniture effettuati dall'Appaltatore in virtù del contratto, senza l'applicazione di franchigie o penalità a carico di G.A.I.A. S.p.A.

Oltre a quanto previsto nel comma precedente, l'Appaltatore non potrà richiedere alcun pagamento alla società G.A.I.A. S.p.A., nemmeno a titolo di rimborso spese, se non nei casi espressamente previsti dal presente capitolato.

Nel caso di indisponibilità di uno o più veicoli a noleggio e in assenza di veicolo sostitutivo, G.A.I.A. S.p.A. avrà diritto, oltre al risarcimento dei danni derivanti, ad una riduzione del canone per fermo macchina determinata in ragione di un trentesimo dell'importo mensile del canone per ogni giorno di fermo macchina. Al fine di tale computo, si tiene conto anche dei giorni festivi compresi nel periodo di riferimento; il numero dei giorni è sempre arrotondato per eccesso a giorno intero.

ART. 8 – AGGIORNAMENTO DEL CANONE

Il corrispettivo risultante dagli esiti di gara si intende immodificabile nel primo anno di validità del contratto.

A far data dall'inizio del secondo anno e per gli anni successivi di validità del contratto, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici), su richiesta dell'Appaltatore il corrispettivo contrattuale potrà essere sottoposto a revisione entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati, elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. n.163/2006, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto. In assenza di tale pubblicazione, si farà riferimento all'indice ISTAT relativo all'anno di competenza.

La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta a G.A.I.A. S.p.A. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei prezzi rilevati ai sensi del predetto art. 7 del D.Lgs. 163/06. Ogni onere probatorio e documentale è posto a carico del fornitore.

Le disposizioni del presente articolo escludono l'applicabilità dell'articolo 1664 del Codice Civile nonché ogni altra norma in materia di revisione dei prezzi.

ART. 9 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'emissione della fattura relativa ai canoni di noleggio, dovrà avvenire con periodicità mensile posticipata.

Il pagamento della fattura è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta fornitrice, nonché alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva, accertata mediante l'acquisizione del Durc presso lo Sportello Unico Previdenziale. L'eventuale esito negativo darà luogo all'applicazione delle procedure previste dagli art. 4, 5 e 6 del DPR 207/10.

Al pagamento della fattura, che dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo di G.A.I.A. S.p.A., via Brofferio n. 48, 14100 Asti, si procederà previo esito positivo dei controlli effettuati mediante bonifico bancario secondo quanto



previsto dal comma 5, lett. a) dell'art. 4 del D.Lgs. 231/02, ovvero a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, con addebito delle spese del bonifico stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti la ditta aggiudicataria avrà diritto esclusivamente agli interessi di mora misurati al tasso legale ex art. 1284 c.c.

Il termine per il pagamento è interrotto allorché G.A.I.A. S.p.A. comunichi la necessità di apportare rettifiche alla fattura e ricomincia a decorrere al momento in cui la stessa riceve la fattura rettificata o la nota di credito.

Si dà atto che GAIA SpA è tenuta all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 48-bis del DPR 602/73 e smi, nonché dal DM 18/01/2008 n. 40, per pagamenti di importo superiore a € 10.000,00.

5.2 -RIFERIMENTO FATTURE - RITENUTA EX ART. 4 DPR 207/10

La fattura dovrà riportare:

- il numero CIG (codice identificativo gara)
- le voci di costo relative a ciascun veicolo.
- l'aliquota IVA come per legge.

Ai sensi dell'articolo 4 del DPR 207/2010, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di GAIA SpA dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile dell'esecuzione del contratto.

5.3 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto verranno disposti esclusivamente a mezzo di bonifico sui conti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati dall'aggiudicatario alle commesse pubbliche. GAIA SpA effettuerà pertanto le disposizioni di pagamento sul conto bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati dall'aggiudicatario nei termini di cui all'art. 3 comma 7 della legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

L'aggiudicatario nei contratti con i subappaltatori e/o i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, si impegna ad inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

Nel caso in cui le transazioni disposte in dipendenza dell'contratto siano effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la violazione costituirà motivo di risoluzione del contratto.

5.4 CORRISPETTIVO - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il corrispettivo della prestazione è quello risultante dagli atti di gara, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.

ART. 10 - SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Senza l'autorizzazione di G.A.I.A. S.p.A. è fatto divieto all'Appaltatore di cedere in subappalto l'esecuzione del contratto o di parti di esso.

Il subappalto senza il consenso di G.A.I.A. S.p.A., così come qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere in capo a G.A.I.A. S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del successivo articolo 14.

I pagamenti a favore degli eventuali subappaltatori resteranno a carico dell'Appaltatore, nel rispetto degli obblighi in tal caso previsti dall'art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.

È comunque vietata la cessione totale o parziale del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 16.



ART. 11 - PENALITÀ

L'impresa aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso.

L'Appaltatore, ove non attenda agli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento delle seguenti penalità, oltre al risarcimento degli eventuali danni arrecati a G.A.I.A. S.p.A.:

A) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna dei mezzi, indicato al successivo art. 25 "Termine e luoghi di consegna dei veicoli" è stabilita una penale pari a 100,00 € relativamente a ciascun veicolo non consegnato, salve comprovate cause di forza maggiore, fino ad un massimo di giorni 10; decorso l'undicesimo giorno senza che la prestazione sia stata completamente eseguita, la prestazione verrà considerata come mai avvenuta e dal giorno successivo, oltre la somma per il ritardo, sarà dovuta una somma pari al 10% dell'ammontare dell'importo del contratto - al netto dell'IVA - a titolo di mancato adempimento;

B) qualora l'Appaltatore non rispetti i tempi previsti per fornire l'assistenza tecnica e per eventuali ritardi nella presa in carico della segnalazione di richiesta di intervento - art. 30 - sarà applicata una penale pari a 50,00 € per ogni ora di ritardo;

C) la mancata messa a disposizione dell'autoveicolo sostitutivo comporta, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente capitolato, l'applicazione di una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di fermo macchina del veicolo da sostituire;

D) la mancata prestazione dei soccorsi, alle condizioni indicate nel presente capitolato, anche se imputabile ad altra ditta incaricata dall'Appaltatore, si considera a tutti gli effetti inadempienza di quest'ultimo e comporta, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente capitolato, l'applicazione di una penale pari a € 500,00;

E) in caso di ritardo nell'intervento di soccorso stradale, verrà applicata una penale di 100 € per ogni ora di ritardo di arrivo del soccorso;

F) la mancata comunicazione dei contatti (telefono, fax, indirizzo di posta elettronica e numero del call center) ovvero dell'ufficio, e del nominativo del soggetto ad esso preposto, al quale saranno inoltrati gli ordini e le comunicazioni previsti dal presente capitolato, comporta l'applicazione di una penale di 10 € per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno di consegna dei veicoli;

G) qualora la ditta, nel caso di malfunzionamenti del veicolo durante il periodo di collaudo dei mezzi, non fornisca il veicolo nuovo in sostituzione del veicolo malfunzionante, sarà applicata una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo della consegna;

H) qualora il centro di servizio segnalato dall'Appaltatore per un intervento di qualsivoglia tipologia sui veicoli, non prenda in consegna l'automezzo entro le ore 12:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata fatta la richiesta di intervento, verrà applicata una penale pari a 50 € per ogni ora di ritardo.

ART. 12 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE PENALI

L'ammontare delle penali applicate ai sensi del presente capitolato potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati o, in mancanza, dalla cauzione.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Le penali saranno decise da G.A.I.A. S.p.A. e comunicate con la notifica della relativa decisione.

Decorsi 30 gg. senza che la ditta aggiudicataria abbia impugnato il provvedimento avanti al giudice competente, le penali saranno trattenute da G.A.I.A. S.p.A. dal corrispettivo dovuto all'impresa.

L'applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti a G.A.I.A. S.p.A. per le eventuali violazioni contrattuali verificatisi.

A tal fine non vi è necessità di assenso né di emissione di nota di credito da parte dell'Appaltatore.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' riconosciuta a G.A.I.A. S.p.A. la facoltà di risolvere il contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti e l'incameramento della cauzione definitiva, in caso di:

a) mancata esecuzione del contratto;



b) per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 25, "Termine e luoghi di consegna dei veicoli" del presente capitolato decorsi 30 giorni dalla scadenza degli stessi;

c) per cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in caso di concordato preventivo con continuità aziendale;

d) inottemperanza delle altre obbligazioni contrattuali per le quali il presente capitolato prevede tale conseguenza. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo si applica l'articolo 136 del codice dei Contratti

Non potranno essere intesi quale rinuncia ad avvalersi della facoltà di risoluzione le eventuali mancate contestazioni od i precedenti inadempimenti per i quali G.A.I.A. S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi di tale facoltà, nonché gli atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore non potrà pretendere il risarcimento di eventuali danni o compensi di sorta, ai quali dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 14 - FACOLTÀ DI RECESSO

G.A.I.A. S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto od in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera A/R. nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo;

L' Appaltatore deve comunque, su richiesta di G.A.I.A. S.p.A., proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio di G.A.I.A. S.p.A., provocare danno alla stessa.

In caso di recesso da parte di G.A.I.A. S.p.A, l' Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto fornito del servizio effettuato, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell' Appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, G.A.I.A. S.p.A. ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo.

In tale ipotesi, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali.

ART. 15 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la società G.A.I.A. S.p.A. provvederà a termini di legge.

ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DI CREDITI

Fatto salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all'Appaltatore debitore, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art. 117.



ART. 17 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con l'Appaltatore si farà luogo a stipulazione di contratto mediante scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 11, c. 13 del Codice dei contratti pubblici.

Tutte le eventuali spese contrattuali accessorie e conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico dell'Appaltatore.

In pendenza della stipulazione del contratto, G.A.I.A. S.p.A., ricorrendo le ipotesi previste dal sopracitato art. 11, potrà ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto:

- da parte di G.A.I.A. S.p.A.: l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato secondo i prezzi riportati nell'offerta ed al rimborso delle spese contrattuali documentate.

- da parte dell'Appaltatore entro il termine fissato: G.A.I.A. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere ad una nuova gara a spese dell'Appaltatore stesso il quale perderà la somma depositata a titolo di deposito cauzionale.

Costituiscono parte integrante del contratto e pertanto sono espressamente richiamati i seguenti documenti:

- a) copia del presente capitolato speciale d'appalto;
- b) copia dell'offerta

ART. 18 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si intende vincolato con la sottoscrizione dell'offerta; G.A.I.A. S.p.A. sarà invece impegnata soltanto dalla data di stipula del Contratto di Appalto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra G.A.I.A. S.p.A. ed Appaltatore in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa G.A.I.A. S.p.A.

CAPO II DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 20 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

I veicoli noleggiati sono classificati in quattro classi, in base ai criteri indicati nel CAPO III del presente capitolato.

I veicoli, al momento della consegna, dovranno essere nuovi di fabbrica, di prima immatricolazione, in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria, conformi alle leggi vigenti in materia di antinquinamento sia a livello nazionale che europeo e dovranno essere in regola con la normativa fiscale in materia di tassa di proprietà per tutta la durata del noleggio.

GAIA SpA è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.

L'Appaltatore dovrà provvedere, in ogni caso, a fornire tutti i servizi previsti in modo da rendere l'autoveicolo efficiente e utilizzabile da parte di GAIA SpA.

I veicoli indicati al successivo ART.21 con le classi A, B e C dovranno essere di colore bianco pastello, mentre il veicolo rientrante nella classe D dovrà essere fornito con un colore metallizzato a scelta della stazione appaltante. G.A.I.A. S.p.A. potrà in ogni momento chiedere la sostituzione del veicolo in relazione al quale si sia verificata una delle seguenti condizioni:

- a) abbia richiesto, nei dodici mesi precedenti, almeno quindici interventi di straordinaria manutenzione, esclusi quelli resisi necessari a seguito di sinistri;



b) sia divenuto, per qualsiasi motivo, inidoneo all'utilizzazione o difforme dalle norme europee, statali, regionali o locali che ne regolano l'utilizzazione e la circolazione.

Nelle proposte di noleggio dei veicoli, ciascuno per la propria categoria e fatte salve le caratteristiche richieste (Capo III del presente Capitolato), dovrà essere posta particolare attenzione alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'emissione dei gas nocivi.

ART. 21 - NUMERO DEI VEICOLI

Il numero di veicoli che saranno noleggiati, ripartiti per classe in base alla classificazione di cui all'articolo precedente, è il seguente:

classe A:n. 3

classe B:n. 1

classe C:n. 1

classe D:n. 1

Le quantità di cui al comma precedente potranno subire variazioni, tanto in aumento quanto in diminuzione, ma comunque entro il 20% dell'importo contrattuale, con le modalità di cui agli articoli "Entrata dei veicoli in noleggio" e "Uscita dei veicoli dal noleggio".

Per ciascuna classe l'appaltatore dovrà proporre – a parità di prezzo offerto – la scelta fra almeno tre veicoli con caratteristiche minime uguali o superiori a quelle indicate nel capo III del presente capitolato speciale d'appalto, sempre che presenti nel segmento considerato.

ART. 22 - VEICOLI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Durante la vigenza contrattuale, G.A.I.A. S.p.A. potrà chiedere all'Appaltatore il noleggio di veicoli dotati di accessori particolari o di altre caratteristiche differenziate rispetto a quelle previste per la classe di appartenenza ai sensi del precedente articolo, previa definizione del relativo canone di noleggio.

Il canone stabilito offerto in allegato B rimane confermato anche per i veicoli dello stesso tipo di quello per il quale è stata chiesta la quotazione, successivamente entrati in noleggio.

Ai veicoli entrati in noleggio ai sensi dei commi precedenti, ed ai relativi canoni, si applicano, per il resto, tutte le disposizioni del presente capitolato.

ART. 23 - USO DELLA CARROZZERIA ESTERNA A SCOPO PUBBLICITARIO

G.A.I.A. S.p.A. potrà consentire l'utilizzo dei veicoli noleggiati per l'apposizione sulla carrozzeria esterna di scritte o immagini rimovibili ad opera dell'Appaltatore.

L'utilizzo di detti spazi pubblicitari potrà essere concesso allo stesso Appaltatore in cambio di uno specifico sconto sui canoni di noleggio. Le scritte e le immagini da apporre sui veicoli dovranno essere preventivamente approvate da G.A.I.A. S.p.A., secondo il suo insindacabile giudizio.

Tale importo dovrà essere indicato dall'Appaltatore nella sua offerta.

ART. 24 – UTILIZZO DEI VEICOLI

Ciascuna sede - uffici o impianti – alla quale sono assegnati uno o più veicoli è convenzionalmente designata nel presente capitolato come "centro di utenza".

G.A.I.A. S.p.A. comunicherà all'Appaltatore i centri di utenza ai quali sono assegnati i veicoli, la localizzazione degli stessi, nonché le relative variazioni.

Al di fuori di quanto previsto, nessun obbligo od onere grava su G.A.I.A. S.p.A., nei confronti dell'Appaltatore, in relazione all'assegnazione dei veicoli ai propri impianti o uffici.

L'Appaltatore non potrà sindacare in alcun modo i criteri e le modalità con le quali i veicoli vengono assegnati, né tali scelte potranno rilevare in alcun modo nei rapporti tra le parti.

G.A.I.A. S.p.A. curerà che i soggetti ai quali è affidata la guida dei veicoli noleggiati siano in possesso della patente di guida prevista dalle norme vigenti.



Nessun altro obbligo o onere graverà sulla società G.A.I.A. S.p.A. in relazione all'affidamento della guida dei veicoli, che avverrà a sua insindacabile discrezione.

I veicoli noleggiati possono circolare su tutto il territorio nazionale ed anche al di fuori dello stesso, senza alcuna limitazione.

ART. 25 – TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DEI VEICOLI

L'attivazione della fornitura di noleggio dovrà avvenire in un'unica soluzione, tranne che per il veicolo di classe D, il cui noleggio avrà inizio a far data dal 20/10/2014; i restanti autoveicoli dovranno essere consegnati tassativamente entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto d'appalto.

La consegna dovrà avvenire presso il Polo di trattamento rifiuti, in Asti (AT), Fraz. Quarto Inferiore n. 273/D.

Nel caso in cui tutti o alcuni veicoli non dovessero essere disponibili, l'appaltatore dovrà comunque fornire veicoli sostitutivi, con caratteristiche uguali o superiori rispetto a quelli richiesti, senza alcun onere in capo a G.A.I.A. S.p.A. per un massimo di 30 giorni. I tempi di consegna di cui sopra possono essere prorogati di ulteriori 15 giorni nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di aggiudicazione e la data di consegna prevista includa il mese di agosto o il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 06/01).

L'Appaltatore dovrà inviare comunicazione scritta via fax a G.A.I.A. SpA almeno cinque giorni lavorativi prima della consegna del veicolo.

Il servizio ha una durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di consegna di ciascun autoveicolo.

L'eventuale ritardata restituzione degli autoveicoli alla data di scadenza contrattuale non può essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

Gli automezzi saranno consegnati, a cura e spese dell'Appaltatore, presso le sedi dei centri di utenza ai quali sono assegnati.

Gli ordini relativi alla consegna di eventuali ulteriori veicoli dovranno essere evasi entro 90 giorni dalla loro ricezione da parte dell'Appaltatore.

I termini di consegna si intendono sempre tassativi.

ART. 26 – ENTRATA DEI VEICOLI IN NOLEGGIO

Al momento dell'aggiudicazione definitiva, G.A.I.A. S.p.A. trasmetterà all'Appaltatore un piano di assegnazione dei veicoli, con l'indicazione del numero dei veicoli da consegnare a ciascun centro di utenza, ripartiti per tipo e modello.

La consegna di eventuali ulteriori veicoli avverrà a seguito di ordine scritto di G.A.I.A. S.p.A., nel quale saranno indicate le caratteristiche del veicolo o dei veicoli da consegnare e il centro di utenza al quale sono assegnati.

G.A.I.A. S.p.A. potrà rifiutare la presa in consegna dei veicoli nuovi se contestualmente non vengono ritirati i veicoli sostituiti, precedentemente forniti dall'Appaltatore, così come il ritiro di questi ultimi se non vengono contestualmente consegnati i veicoli nuovi.

26.1 – Attestazione di avvenuta consegna

Per ogni automezzo noleggiato la ditta aggiudicataria dovrà produrre a G.A.I.A. SpA *entro 5 (cinque) giorni antecedenti la consegna*, unitamente alla comunicazione di cui al precedente Art. 25, lo schema del verbale di consegna che dovrà riportare i seguenti elementi, conformi alle caratteristiche richieste negli atti di gara e contrattuali:

- descrizione del veicolo;
- numero di targa, che sarà riportato anche nelle fatture;
- numero del telaio, identificativo dell'automezzo;
- data di consegna del veicolo;
- sede della consegna;
- durata e percorrenza chilometrica contrattuale.

L'incaricato o gli incaricati di GAIA SpA all'atto della consegna dovranno verificare che ogni autoveicolo:

- sia conforme alle caratteristiche riportate nel verbale di consegna e negli atti di gara e contrattuali;
- contenga le ricevute di pagamento della tassa di possesso (fotocopia);
- sia dotato della documentazione di bordo, composta da:



- contrassegno, certificato assicurativo e carta verde;
- carta di circolazione;
- manuale operativo e manuale di manutenzione;
- munito di doppie chiavi;
- sia completo degli attrezzi di emergenza (triangolo, giubbotto, estintore, ecc);
- sia integro, perfettamente funzionante e non siano presenti danni visibili.

Qualora una o più caratteristiche non corrispondano con quanto contrattualmente pattuito, G.A.I.A. SpA si riserva la facoltà di rifiutare le autovetture. L'Aggiudicatario è obbligato a ritirare immediatamente le autovetture ed a sostituirle con altre idonee, ovvero ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi. Tale fattispecie è considerata ritardata consegna ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'art.11.

L'incaricato della società G.A.I.A. S.p.A., che prende in consegna i veicoli, dovrà sottoscrivere, unitamente al rappresentante delegato dal soggetto aggiudicatario, il verbale di presa in consegna, il quale non vale in alcun modo come collaudo o accettazione della prestazione.

26.2 – Verbale di conformità/regolare esecuzione

Decorsi 30 giorni senza che vengano riscontrati difetti, malfunzionamenti o non conformità del veicolo rispetto a quanto richiesto nel presente capitolato, G.A.I.A. S.p.A. redigerà un verbale di conformità/regolare esecuzione.

In caso contrario, l'Appaltatore dovrà sostituire entro 10 giorni il veicolo in oggetto con un altro veicolo nuovo, pienamente efficiente e di caratteristiche conformi.

ART. 27 – USCITA DEI VEICOLI DAL NOLEGGIO

I veicoli che G.A.I.A. S.p.A. non intende mantenere in noleggio, nei casi previsti nel presente capitolato, saranno ritirati dall'Appaltatore a seguito di apposito ordine.

La società G.A.I.A. S.p.A. provvederà alla restituzione degli stessi nel luogo tempestivamente indicato dall'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non prenda in consegna i suddetti veicoli entro 15 giorni dalla ricezione del relativo ordine, la società G.A.I.A. S.p.A. declina qualsiasi obbligo od onere in relazione alla custodia e alla conservazione degli stessi. Dalla data del ritiro o, se anteriore, dalla data della scadenza del termine sopra citato, cessa l'obbligo di corrispondere il canone di noleggio.

All'atto del ritiro, gli incaricati dell'Appaltatore e della società G.A.I.A. S.p.A. redigeranno un apposito verbale, dal quale dovranno risultare i dati identificativi del veicolo, il giorno e l'ora in cui è avvenuto il ritiro, la percorrenza complessiva indicata dal contachilometri del veicolo e gli eventuali rilievi sul suo stato.

Dopo il ritiro, la società G.A.I.A. S.p.A. non accetterà alcuna contestazione relativa allo stato del veicolo che non trovi riscontro nell'anzidetto verbale.

I veicoli in noleggio al momento della scadenza del contratto saranno ritirati con le modalità prima descritte.

ART. 28 – CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria dei veicoli.

Tutti i costi derivanti da tali interventi s'intendono remunerati in modo forfettario dal canone, senza che riguardo agli stessi l'Appaltatore possa reclamare alcunché nei confronti della società GAIA SpA.

Ai fini del seguente capitolato, s'intendono:

- 1) per "controlli periodici" tutti i controlli, le verifiche e i test periodici, rapportati all'età del veicolo o alla sua percorrenza chilometrica, prescritti dalla legge o dal presente capitolato nonché quelli necessari, secondo le indicazioni del costruttore e le regole prudenziali suggerite dalla tecnica, per assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo; rientrano nella definizione anche gli interventi post-vendita assicurati dal costruttore (tagliandi) ed i controlli obbligatori sui gas di scarico;
- 2) per "manutenzione ordinaria" l'insieme degli interventi, periodici o meno, volti al rifornimento di materiali di consumo diversi dal carburante (a titolo puramente esemplificativo: lubrificanti e prodotti analoghi, accumulatori, filtri, pneumatici, prodotti necessari per il funzionamento dell'impianto di raffreddamento e di quello dei



climatizzazione) nonché alla messa a punto ed alla sostituzione di parti o componenti del veicolo destinate a logorarsi con l'uso; tali interventi devono avvenire nel numero e con la frequenza prescritti dalla legge o dal presente capitolato, nonché dalle indicazioni del costruttore o dalle regole prudenziali suggerite dalla tecnica, al fine di assicurare la funzionalità e la sicurezza del veicolo;

3) per "manutenzione straordinaria" l'insieme degli interventi atti a sostituire parti e componenti usurati o anormalmente difettosi o guasti e danneggiati, non riconducibili ad operazioni di manutenzione ordinaria, e comunque necessari per ripristinare la funzionalità del veicolo e renderlo funzionale alla circolazione (ad esempio: rifacimento o riparazione del gruppo frizione, impianto frenante, catena di distribuzione, alzacristalli, valvole, trasmissione, impianto di scarico, pompa acqua, pompa olio, batteria, riparazione paraurti, riparazione della carrozzeria, vernice, ecc).

Rientrano nella definizione di manutenzione straordinaria anche:

- gli interventi di ripristino che si rendano necessari a seguito di sinistri o di danni causati da terzi;
- l'eventuale installazione del dispositivo Telepass o altro analogo per la fatturazione automatica dei pedaggi autostradali, fermo restando che i pedaggi così fatturati restano ad esclusivo carico di G.A.I.A. S.p.A..

In caso di assoluta necessità per guasti durante la circolazione degli autoveicoli e al fine di consentire il rientro degli stessi nelle basi di assegnazione, la Stazione Appaltante, previa comunicazione al Call Center dell'Appaltatore e suo assenso, potrà rivolgersi per le riparazioni al centro di servizio più vicino, qualora non esistano nella zona centri di servizio di cui al successivo art. 30, fino ad un ammontare di € 250,00, I.V.A. esclusa, per ogni singolo intervento.

La fattura resa dal centro di servizio esterno sarà intestata direttamente a nome dell'Appaltatore, che provvederà direttamente al pagamento.

28.1 – Pneumatici

Sono compresi nel noleggio la fornitura dei treni completi di pneumatici sostitutivi nonché di tutti i servizi accessori connessi quali smontaggio, rimontaggio, equilibratura, assetto e controllo, convergenza, etc.

È compresa la fornitura e montaggio di pneumatici invernali con successivo rimontaggio degli pneumatici ordinari (gli pneumatici smontati dovranno essere stoccati a cura e spese dell'Appaltatore); il montaggio degli pneumatici termici ed il successivo cambio con quelli ordinari devono essere effettuati su richiesta del centro di utenza una volta l'anno entro le date previste dalla normativa nazionale e locale vigente.

Il fornitore deve sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) al raggiungimento dei 45.000 Km con altrettanti di primarie marche, della stessa misura, codici di carico e velocità di quelli originali come indicati dalla casa costruttrice degli autoveicoli. La sostituzione è altresì obbligatoria in caso di battistrada inferiore ai 3 mm., a prescindere dai chilometri percorsi, ovvero se danneggiati per fatti accidentali e incidentali o, comunque, quando il loro stato d'uso pone a rischio la sicurezza degli autoveicoli. E' ammesso sostituire solo due pneumatici, purché riferiti allo stesso asse. In tal caso i due pneumatici nuovi devono essere della stessa marca, misura, codici e disegno di battistrada e uguali a quelli esistenti nell'altro asse. E' obbligatoria la verifica periodica anche della ruota di scorta.

Tutti i costi derivanti da detti interventi sono compresi nella remunerazione a corpo dall'importo contrattuale.

28.2 – Riparazioni carrozzeria

L'Appaltatore dovrà provvedere presso i propri centri di servizio alla riparazione della carrozzeria per ogni guasto o difetto che si verifica alla stessa o a componenti del veicolo ad essa riconducibili (serrature, meccanismi alzacristalli, vetri, sedili, paraurti, guarnizioni) o per danni derivati alla carrozzeria da incidenti attivi o passivi.

In quest'ultima eventualità G.A.I.A. S.p.A. è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Appaltatore, pena la non riparazione del danno subito dall'autovettura da parte dell'Appaltatore stesso.



ART. 29 – GESTIONE DEI CONTROLLI PERIODICI E DELLA MANUTENZIONE

I controlli periodici e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, saranno effettuati su richiesta del referente di G.A.I.A. S.p.A., il quale provvederà a condurre il veicolo presso il centro di servizio ed al suo successivo ritiro.

Sarà cura dell'Appaltatore segnalare a G.A.I.A. S.p.A. ogni quanti Km i veicoli devono essere sottoposti a tagliando. Qualora tuttavia non fosse possibile spostare il veicolo, l'Appaltatore, su richiesta del referente di G.A.I.A. S.p.A., provvederà, a propria cura e spese, a ritirare il veicolo dove si trova e a trasportarlo presso il centro di servizio. La richiesta di intervento sarà fatta a mezzo fax, posta elettronica, o telefonicamente al numero del call center indicato dall'Appaltatore.

A seguito di una richiesta di intervento da parte di G.A.I.A. S.p.A. l'Appaltatore dovrà garantire la presa in carico della segnalazione entro 2 ore e comunicarlo al referente di G.A.I.A. S.p.A.

Il centro di servizio deve prendere in consegna l'automezzo entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello nel quale è stata avanzata la richiesta d'intervento e registrare, con le modalità predisposte dall'Appaltatore, la data e l'ora di presa in consegna.

Il centro di servizio deve registrare, con le modalità predisposte dall'Appaltatore, gli interventi effettuati. Può inoltre chiedere all'incaricato della società G.A.I.A. S.p.A. che ritira il veicolo, la firma di una dichiarazione attestante la data e l'ora in cui il ritiro è avvenuto. Tale dichiarazione e lo stesso ritiro del veicolo non valgono alcun modo come attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni.

La presa in consegna del veicolo da parte del centro di servizio avrà le stesse modalità in caso di controlli periodici, manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti, incidenti, ecc..

ART. 30 – RETE DEI CENTRI DI SERVIZIO

L'Appaltatore assicurerà la presenza di una rete di officine (che nel presente capitolato vengono convenzionalmente denominate "centri di servizio") presso le quali i veicoli noleggiati potranno fruire dei controlli periodici e degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione previsti.

L'Appaltatore dovrà assicurare la presenza, in ogni comune nel quale siano attivati dei centri di utenza, di uno o più centri di servizio che nel loro insieme, ed in relazione al numero di veicoli serviti, garantiscano la possibilità di fruire di tutti i servizi di cui al capitolo precedente negli orari e nei tempi prescritti.

Il centro di servizio, o l'insieme dei centri di servizi operanti in un determinato luogo, dovranno garantire il ritiro e la consegna dei veicoli in tutti i giorni feriali, tra le ore 9.00 e le ore 16.00.

Al fine di adempiere agli obblighi citati, l'Appaltatore potrà valersi di strutture proprie o di ditte incaricate.

In quest'ultimo caso, eventuali inadempienze determinate dalle ditte incaricate saranno comunque imputate all'Appaltatore.

ART. 31 – VEICOLO SOSTITUTIVO

In caso di fermo macchina, per qualsivoglia motivazione, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione di G.A.I.A. S.p.A. un'auto sostitutiva di pari caratteristiche e prestazioni nelle ventiquattro ore successive alla avvenuta segnalazione da parte dell'addetto di G.A.I.A. S.p.A.

Qualora il centro di servizio debba trattenere il veicolo per più di otto ore, l'Appaltatore metterà a disposizione un veicolo sostitutivo, con le stesse caratteristiche di quello trattenuto. Il veicolo sostitutivo dovrà essere consegnato dove indicato di volta in volta, o presso le sedi di G.A.I.A. S.p.A., o presso un centro di servizio.

Al veicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente capitolato, relative ai veicoli noleggiati.

ART. 32 - INTERVENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ G.A.I.A. S.p.A.

Qualora la causa dell'inconveniente che ha reso necessario l'intervento di straordinaria manutenzione sia imputabile a dolo o a colpa grave dell'utilizzatore, l'Appaltatore ha diritto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 29, al rimborso delle relative spese, eccettuate quelle per la quali ha o avrebbe avuto diritto ad un indennizzo assicurativo.



Ai fini di cui sopra l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, entro dieci giorni lavorativi all'ultimazione dell'intervento, sotto pena di decadenza, la circostanza, indicando, oltre ai dati identificativi del veicolo e dell'intervento, le cause che hanno reso necessario quest'ultimo e le ragioni in base alle quali ritiene debba applicarsi il disposto del punto precedente.

Le somme dovute ai sensi dei commi precedenti saranno fatturate separatamente, e pagate nei termini e con le modalità previsti dall'articolo "Aggiornamento del canone".

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare alla società G.A.I.A. S.p.A. l'ammontare degli indennizzi effettivamente conseguiti.

ART. 33 - INTERVENTI EFFETTUATI DALLA SOCIETÀ G.A.I.A. S.p.A.

La società G.A.I.A. S.p.A. potrà far eseguire sui veicoli noleggiati interventi di manutenzione o controlli periodici presso officine di propria fiducia nei seguenti casi:

- a) in caso di necessità ed urgenza, qualora a causa di tali circostanze non sia possibile fruire dei servizi con le modalità di cui all'articolo "Controlli periodici e manutenzione"
- b) nel caso in cui, a causa di disservizi imputabili all'Appaltatore, non sia possibile trasmettere con le modalità concordate (art. 30), una richiesta di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della società G.A.I.A. S.p.A.
- c) nel caso in cui l'Appaltatore non provveda a prendere in carico la segnalazione entro due ore, oppure a ritirare il veicolo presso il centro di assistenza entro le ore 12:00 del giorno successivo alla segnalazione.

In tali casi l'Appaltatore, ferme restando le altre conseguenze derivanti dalla sua inadempienza, dovrà rimborsare alla società G.A.I.A. S.p.A. le spese, senza poter nulla opporre in relazione al loro ammontare, alla scelta del soggetto che ha eseguito gli interventi o agli eventuali danni derivati al veicolo a causa di questi.

Tali spese saranno rimborsate dall'Appaltatore per conguaglio con l'emissione della prima fattura successiva.

L'Appaltatore può chiedere copia dei giustificativi di spesa.

ART. 34 - OBBLIGHI LEGALI, FISCALI E ASSICURATIVI

Tutte le vetture noleggiate dovranno essere in regola con le norme vigenti, ivi comprese quelle poste dalle autorità locali, che ne disciplinano l'uso e la circolazione.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti fiscali relativi al possesso o all'uso dei veicoli noleggiate ed in particolare il pagamento delle tasse automobilistiche.

Il fornitore deve consegnare gli autoveicoli con le coperture assicurative e le garanzie riportate di seguito che dovranno essere prestate senza franchigia, ad eccezione dell'invalidità permanente per la quale è prevista una franchigia del 3%:

1) polizza di assicurazione della **Responsabilità Civile** derivante dalla circolazione di veicoli a motore (**RCA**), ai sensi del D.Lgs. 209/2005, Titolo X, per i massimali non inferiori a:

- € 2.000.000,00 per ogni sinistro

- € 2.000.000,00 per ogni persona

- € 2.000.000,00 per danni a cose o animali

2) polizza di assicurazione a copertura dei rischi **incendio, furto e/o rapina** totale e parziale dell'autoveicolo compreso il furto e/o danneggiamento di apparecchiature installate nell'autoveicolo alla data di consegna.

3) danni accidentali (copertura **Kasko**) in conseguenza di circolazione in aree pubbliche o private

4) eventi socio politici e naturali, atti vandalici, rottura vetri e cristalli

5) danni causati da ignoti

6) copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti e delle persone trasportate per capitali garantiti di € 100.000,00 per il caso di morte e fino a € 150.000,00 per il caso di invalidità permanente e € 3.000,00 per spese sanitarie

7) carta verde

Le coperture assicurative devono avere validità sul territorio nazionale e su quello dei paesi dell'Unione Europea nonché della Svizzera.

Ogni polizza prevede l'espressa rinuncia alla rivalsa; tali condizioni (eccetto il massimale RCA) e franchigie si estendono anche alle vetture sostitutive.

G.A.I.A. S.p.A.

Gestione Ambientale Integrata dell'Astigiano S.p.A.

Via Brofferio n. 48 - 14100 Asti - ☎ 0141.35.54.08 📠 0141.35.38.49

e-mail: info@gaia.at.it



All'atto della consegna ogni veicolo dovrà essere dotato della documentazione comprovante la copertura assicurativa RCA (contrassegno, certificato e carta verde). I rinnovi assicurativi saranno inviati dall'Esecutore del Contratto alla sede di GAIA SpA, entro i venti giorni antecedenti alla scadenza. Sono a carico del fornitore le responsabilità e conseguenze giuridiche e sanzionatorie degli eventuali ritardi di rinnovo e consegna.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla società G.A.I.A. S.p.A. coperture assicurative di cui fruiscono i veicoli noleggiati, con l'indicazione dei relativi massimali.

La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta, oltre alle altre conseguenze previste dal presente capitolato, l'obbligo di tenere indenne G.A.I.A. S.p.A. dalle relative sanzioni pecuniarie. Eventuali somme che G.A.I.A. S.p.A. abbia dovuto pagare in relazione a tali inadempimenti, saranno recuperate con le modalità di cui all'Art. 9.

ART. 35 – SOCCORSO STRADALE

È compreso nel corrispettivo contrattuale il servizio di soccorso stradale 24h su 24h, in Italia ed all'estero, consistente nel traino del veicolo dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo, fino al punto di assistenza presso cui riparare lo stesso veicolo oppure nell'esecuzione di piccoli interventi risolutivi in loco.

Il servizio di assistenza provvede ad assistere il conducente ed i passeggeri nel caso di irrimediabilità del mezzo entro due ore dalla chiamata, affinché possano proseguire il viaggio fino a destinazione ovvero rientrare in sede. Il servizio si attiva mediante chiamata telefonica al call center e deve essere eseguito entro un'ora dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni di traffico sulla viabilità e per i cui ritardi il conducente dovrà essere avvisato.

L'appaltatore dovrà fornire un riferimento telefonico per il soccorso stradale operativo 24 h su 24h, compresi domenica e festivi, da utilizzare nei periodi in cui non è operativo il call center.

Sarà inoltre facoltà del personale che sta utilizzando il veicolo, in caso di mancato arrivo dei soccorsi entro 1 ora, di abbandonare il veicolo e di proseguire il viaggio con altri mezzi.

ART. 36 – SINISTRI STRADALI

L'Appaltatore provvederà alla gestione dei sinistri stradali che siano occorsi ai veicoli noleggiati, curando tutti i conseguenti rapporti, anche processuali, con le controparti e le compagnie di assicurazione.

ART. 37 --INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

G.A.I.A. SpA si farà carico degli obblighi derivati dalle infrazioni di cui al presente articolo. L'Appaltatore, per quanto in questione, dovrà trasmettere tempestivamente tutti gli atti delle infrazioni commesse; in ogni caso le eventuali spese amministrative di gestione della pratica non potranno essere superiori ad € 10,00.

Nel caso in cui la società G.A.I.A. S.p.A. sia incorsa in maggiori o ulteriori sanzioni per causa imputabile all'Appaltatore, potrà chiedere la restituzione delle somme pagate; i relativi crediti saranno riscossi con le modalità descritte dall'articolo "Fatturazione e modalità di pagamento".

Le disposizioni sopra citate non si applicano qualora la sanzione consegua ad un'infrazione che si sarebbe potuta evitare se l'Appaltatore avesse regolarmente adempiuto gli obblighi contrattuali. In tal caso, la sanzione resta a carico dell'Appaltatore.

ART. 38 – FURTO O DISTRUZIONE DEL VEICOLO

In caso di furto o distruzione, per incendio, sinistro o altra qualsiasi causa, del veicolo noleggiato, l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione immediata del mezzo, a seguito di ordine della società G.A.I.A. S.p.A..

Nelle more della consegna del nuovo veicolo dovrà inoltre mettere a disposizione un veicolo sostitutivo.

Qualora il furto o la distruzione del veicolo siano imputabili a dolo o a colpa grave dell'utilizzatore, l'Appaltatore ha diritto, in deroga, al risarcimento del danno, con esclusione della quota per la quale ha o avrebbe avuto diritto ad un indennizzo assicurativo.

Il risarcimento dovrà essere chiesto per iscritto dall'Appaltatore, entro dieci giorni lavorativi dalla conoscenza dell'evento, sotto pena di decadenza.



Nella richiesta dovrà esporre le ragioni in base alle quali ritiene debba applicarsi il disposto del comma precedente; dovrà inoltre allegare tutta la documentazione atta a comprovare l'entità del risarcimento domandato. Se la società G.A.I.A. S.p.A. accorda, in tutto o in parte, il risarcimento domandato precedente, le somme così dovute saranno fatturate separatamente e pagate nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9, "Fatturazione e modalità di pagamento".

L'Appaltatore dovrà comunicare alla società G.A.I.A. S.p.A le coperture assicurative di cui fruiscono i veicoli noleggiati, con l'indicazione dei relativi massimali.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di comunicare alla società G.A.I.A. S.p.A. l'ammontare degli indennizzi effettivamente conseguiti.

39 - MANUALE OPERATIVO

L'Appaltatore deve dotare ogni autoveicolo di un manuale operativo, contenente le procedure, regolamenti e comportamenti che il conducente deve seguire per la corretta fruizione dell'autoveicolo stesso e del servizio.

Tale manuale deve essere custodito a bordo, unitamente all'altra documentazione; in particolare dovrà contenere:

- dati identificativi dell' autoveicolo;
- regolamento e comportamento da seguire in caso di manutenzione, sinistri, multe e furto;
- richiesta di auto sostitutiva;
- modalità per:
 - riconsegna auto al termine contrattuale;
 - manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - richiesta auto sostitutiva
 - richiesta interventi su strada
 - richiesta per riparazioni di emergenza;
- rabocchi
- due copie del modello CID;
- l'elenco dei centri di assistenza convenzionati, con recapiti telefonici e relativi fax, indirizzi e orari di apertura;
- numeri telefonici del call center del fornitore e dell'organizzazione di assistenza su strada.
- numero di telefono di emergenza dell'Appaltatore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Ogni veicolo dovrà essere dotato di un registro delle manutenzioni in cui saranno annotati, a cura dei Centri di assistenza, tutti gli interventi effettuati.

40 - CALL CENTER

L'Appaltatore metterà a disposizione di GAIA SpA un centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni sui servizi compresi nel contratto, la dislocazione dei Centri di Servizio, il soccorso stradale, gli interventi di emergenza.

Il call center dovrà essere operativo tutti i giorni, esclusi domenica e festivi, dalle 8.30 alle 20,00.



CAPO III DESCRIZIONE DELLE CLASSI

CLASSE A , tipologia vettura "city car"

Caratteristiche tecniche:

- autovettura berlina a due volumi
- lunghezza minima (esterna) 3.450 mm.
- porte: 4 più portellone posteriore
- numero minimo di posti: 4
- potenza del propulsore: ≥ 48 kW (65 cv)
- alimentazione : diesel
- alzacristalli elettrici anteriori
- chiusura porte centralizzata con telecomando
- climatizzatore manuale con filtro antipolline
- servosterzo
- airbag lato guidatore e lato passeggero
- autoradio
- colore bianco non metallizzato
- dispositivi per la sicurezza attiva e passiva previsti dalle normative vigenti al momento della consegna dei veicoli.
- ruotino di scorta

Percorrenza media annua prevista:

veicolo 1: 15.000 Km

veicolo 2: 15.000 Km

veicolo 3: 10.000 Km

CLASSE B, tipologia vettura "due volumi" o "monovolume"

Caratteristiche tecniche:

- autovettura berlina a due volumi / monovolume
- lunghezza minima (esterna) 4000 mm.
- porte: 4 più portellone posteriore
- posti: 5
- potenza del propulsore: ≥ 48 kW (65 cv)
- alimentazione: diesel
- alzacristalli elettrici anteriori
- chiusura porte centralizzata
- climatizzatore manuale con filtro antipolline
- servosterzo
- autoradio
- colore bianco non metallizzato
- dispositivi per la sicurezza attiva e passiva previsti dalla normativa vigente al momento della consegna del veicolo.
- ruotino di scorta

Percorrenza media annua prevista: 22.000 Km

CLASSE C: tipologia : "furgone lastrato"



Caratteristiche tecniche:

- furgone
 - lunghezza minima (esterna): 3800 mm
 - larghezza minima (esterna): 1680 mm
 - lunghezza vano di carico minima: 1500 mm
 - volume utile di carico minimo: 2,5 m³
 - porte: 2 più portellone posteriore e porta laterale scorrevole
 - posti: 2
 - potenza del propulsore: ≥48 kW (65 cv)
 - alimentazione: diesel
 - chiusura porte centralizzata
 - climatizzatore manuale con filtro antipolline
 - servosterzo
 - autoradio
 - paratia divisoria fissa
 - porta posteriore a due battenti vetrata
 - porta laterale scorrevole sul lato destro
 - ruota di scorta
 - colore bianco non metallizzato
- Percorrenza media annua prevista: 10.000 Km.

CLASSE D: tipologia vettura "due volumi" / "monovolume" medio-grande

Caratteristiche tecniche:

- autovettura
 - lunghezza minima (esterna): 4600 mm.
 - larghezza minima (esterna): 1800 mm.
 - porte: 5
 - numero minimo di posti: 5
 - potenza del propulsore: ≥ 100 kW (136 cv)
 - alimentazione: diesel
 - cambio automatico robotizzato
 - alzacristalli elettrici anteriori e posteriori
 - chiusura porte centralizzata con telecomando
 - climatizzatore automatico bizona con filtro antipolline
 - sensori di parcheggio
 - servosterzo
 - impianto audio con navigatore satellitare e vivavoce bluetooth
 - cerchi in lega leggera
 - colore metallizzato
 - dispositivi per la sicurezza attiva e passiva previsti dalla normativa vigente al momento della consegna del veicolo.
 - ruota di scorta
- Percorrenza media annua prevista: 45.000 Km



CAPO IV CONTROLLI PERIODICI E MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA

CONTROLLI PERIODICI

I seguenti interventi non esulano l'Appaltatore dal fornire l'assistenza prevista all'art.28 del presente Capitolato.

INTERVENTO	PERIODICITÀ
Verifica dei livelli	Almeno ogni 10.000 km
Check-up completo	Ogni 15.000 km o almeno una volta l'anno

MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA

INTERVENTO	PERIODICITÀ
Sostituzione dei pneumatici	ogniqualevolta lo spessore del battistrada sia inferiore a 3 mm
Fornitura e montaggio dei pneumatici invernali con successivo rimontaggio dei pneumatici ordinari (i pneumatici smontati dovranno essere stoccati a cura e spese dell'Appaltatore)	Una volta all'anno, su richiesta del centro di utenza. Il montaggio dei pneumatici termici ed il successivo cambio con quelli ordinari, devono essere effettuati entro le date previste dalla normativa nazionale e locale vigente.

Le periodicità sopra indicate sono impegnative per l'Appaltatore; non impegnano invece in alcun modo G.A.I.A. S.p.A. a sottoporre i veicoli noleggiati ai controlli e agli interventi manutentivi con tali periodicità.

Sono in ogni caso fatte salve le norme giuridiche e tecniche che impongano ulteriori interventi o maggiori frequenze.